

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto 6 ottobre 2005 del Ministero della Difesa, concernente la “Sostituzione della tabella D, annessa al decreto 16 settembre 2003, relativo all’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** l’art. 625 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** l’art. 577 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare”, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- VISTA** la Direttiva tecnica relativa alle “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”, che ha modificato l’art. 635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
- VISTO** il comma 4–bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le disposizioni applicate “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito, della Marina militare, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica militare”;
- VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- VISTO** l’art. 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente “Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

- VISTO** il comma 6, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (legge di bilancio 2025);
- VISTO** il foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0137193 dell'11 giugno 2024, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2025 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2025–2027;
- VISTI** i fogli n. M_D AB05933 REG2024 0734810 del 18 dicembre 2024 e n. M_D AE1C1B2 REG2025 0018425 del 3 febbraio 2025 dello Stato Maggiore dell'Esercito, concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito per il 2025;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

D E C R E T A

Art. 1

Generalità

1. È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano.
2. Il 20% dei posti a concorso è riservato a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
3. I vincitori saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza del corso con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell'ambito del presente concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno dell'Esercito (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo articolo 20, comma 8.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando la data prevista relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza) in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa

ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonché nel Portale unico del reclutamento (InPA). Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso sarà dato avviso nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonché nel Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Per partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - c) godere dei diritti civili e politici;
 - d) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono;
 - e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze Armate;
 - f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli dell'Esercito. Tale idoneità sarà verificata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti

- per inidoneità psico-fisica;
- h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - i) aver tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - j) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
 - k) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
 - l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
- a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
 - b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
 - d) essere in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo.
- Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato dall'allegato D, comma 2, del presente bando di concorso.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
- L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio presso altra Forza Armata, risultati vincitori, saranno ammessi al corso previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e Portale unico del reclutamento

1. La procedura viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi online" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere, con le modalità di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione del concorso.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. Qualora la progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari dovesse permettere l'impiego anche delle credenziali rilasciate per i minori da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e, per tutti i concorrenti, della carta nazionale dei servizi (CNS) -opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo- ne verrà data immediata notizia con avviso sul portale.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale di concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3; nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e nel portale InPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione, prima dell'inoltro della domanda medesima predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso per l'arruolamento volontario, rinvenibile all'allegato F tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sarà altresì necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validità.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio, nonché il recapito (se ne sono in possesso, anche il proprio domicilio digitale) presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo articolo.
5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l'Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione e l'indirizzo e-mail istituzionale di detto Ente.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed

eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "i miei concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.

7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
8. Con l'inoltro telematico della domanda il candidato si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con l'invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonché nel Portale unico del reclutamento (InPA). In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul portale concorsi on-line del Ministero Difesa circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo articolo 6.
13. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
14. L'Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale InPA.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso esclusivamente relative alla residenza, al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile, nonché variazioni relative alla propria posizione giudiziaria possono essere inviate utilizzando esclusivamente il modello corrispondente all'allegato G, rinvenibile tra gli allegati al bando, secondo le modalità nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente bando di concorso, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno scolastico 2024 – 2025 relativamente al voto conseguito.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. I concorrenti i quali, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risultino incorporati presso un Reparto/Ente militare dovranno informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Adempimenti degli Enti/Reparti militari

1. Il sistema informatico centrale provvederà a:
 - a) informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, per i concorrenti militari in servizio, ovvero i competenti Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC) per i concorrenti militari in congedo, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze;
 - b) inviare ai Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza ovvero ai competenti Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC) per i concorrenti militari in congedo, successivamente alle fasi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), una e-mail (al medesimo indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato dal concorrente in sede di

compilazione della domanda) riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui al presente articolo 6, per il personale loro dipendente risultato idoneo all'effettuazione delle prove.

2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:

a) per il personale in servizio:

1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2.

Ove il candidato non risulti in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata centro_selezione@postacert.difesa.it o all'indirizzo di posta elettronica istituzionale centro_selezione@esercito.difesa.it del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, al fine di consentire l'esclusione dal concorso e l'avvio delle relative azioni di competenza, il modello in allegato A rinvenibile tra gli allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, e, per conoscenza, alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 5° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande;

2) compilare, successivamente all'esito delle prove di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), le informazioni richieste nell'allegato B (fac simile scheda di sintesi);

3) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita commissione interna (composta da Presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al concorso, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell'allegato D - il modulo relativo alla scheda di sintesi che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B - avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico e riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per i candidati i quali, prima di essere incorporati per l'attuale servizio abbiano ultimato una ferma volontaria e, successivamente, siano stati posti in congedo, dovrà essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla commissione interna, controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e posta in visione per tre (3) giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche: il quale, qualora la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza;

4) compilare, firmare e trasmettere tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, la scheda di sintesi, secondo le modalità indicate nell'allegato D ed entro 15 giorni dal ricevimento del link per l'invio della stessa;

5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;

6) comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).

b) per i concorrenti militari in congedo, sempre esclusivamente appartenenti alla forza armata banditrice del concorso, successivamente all'esito fasi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), i competenti Centri Documentali (CEDOC) dovranno:

1) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare

- in congedo di propria competenza partecipante al concorso, la rispettiva scheda di sintesi, in allegato C, secondo le modalità indicate nell'allegato D;
- 2) compilare, firmare e trasmettere tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell'allegato D ed entro 15 giorni dal ricevimento del link per l'invio della stessa.

Art. 7

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti prove e fasi:
 - a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
 - b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
 - c) prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - e) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - f) tirocinio;
 - g) valutazione dei titoli di merito.
2. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.

I concorrenti i quali, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, senza la possibilità che venga considerata alcuna ragione di assenza, ivi incluso il caso di assenze imputabili a cause di forza maggiore, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma 7. Saranno previste riconvocazioni esclusivamente in circostanza di contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (annualmente calendarizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito), nonché per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle amministrazioni del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati – per i militari in servizio i Comandi di appartenenza – dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, allegando copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; e allegare apposita documentazione rilasciata dall'Istituto/Amministrazione da cui si evinca la convocazione alle predette prove/esame di Stato. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, nonché eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse, saranno resi noti mediante avviso - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).

Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate saranno altresì resi noti gli esiti delle prove. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Ufficio Relazioni con il Pubblico – viale dell'Esercito 186 – 00143 Roma –

all'indirizzo di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it, ovvero al numero telefonico 06/469136900.

3. In base alla disciplina dell'art. 580, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo – dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui ai successivi articoli.
4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
5. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per il concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per effettuare gli spostamenti.
6. I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG) potranno fruire, se disponibili, di alloggio a carico del medesimo Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove richiesto).
7. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di quindici giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
8. I concorrenti ammessi alla prova di cui al successivo articolo 14 i quali, all'atto della presentazione presso la Scuola per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinvii agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
9. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
10. Il Ministero della Difesa provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.

Art. 8

Commissioni

1. Con successivi Decreti Dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità culturali e intellettive, per la verifica della conoscenza della lingua inglese, per il tirocinio, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito, composta da:
 - un Ufficiale dell'Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - due o più Ufficiali superiori dell'Esercito italiano, comunque in numero pari, membri;
 - un Sottufficiale dell'Esercito italiano appartenente al ruolo Marescialli, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

- Alla commissione esaminatrice, con riferimento alla prova di cui all'art. 10 del bando di concorso, possono essere aggregati in qualità di membri effettivi esperti, per le singole prove, con diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.
- b) Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica, composta da:
- un Ufficiale superiore dell'Esercito italiano, eventualmente scelto tra i membri della Commissione esaminatrice di cui al precedente punto a), presidente;
 - due Ufficiali dell'Esercito italiano, membri;
 - un Sottufficiale dell'Esercito italiano appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza voto.
- c) Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, composta da:
- un Ufficiale superiore medico appartenente al Corpo sanitario, presidente;
 - due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario, membri;
 - un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici esterni specialisti.
- d) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, composta da:
- un Ufficiale superiore, eventualmente scelto tra i membri della commissione esaminatrice di cui al precedente punto a), presidente;
 - due Ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, membri;
 - un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- e) Commissione esaminatrice per il tirocinio, composta da:
- il Comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito, presidente;
 - un Ufficiale superiore in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, membro;
 - un Ufficiale in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, membro e segretario.
- Tale commissione può avvalersi del supporto tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi.

Art. 9

Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, esibendo il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa.
La prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive si svolgerà, indicativamente, nel mese di aprile/maggio 2025, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG). La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all'art. 1, comma 7 ovvero all'art. 7, comma 3 del bando. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e plausibilmente nello stesso periodo un archivio dal quale saranno estratti a sorte i quesiti che costituiranno oggetto della prova, a meno di quelli di carattere logico-cognitivo, per i quali si effettuerà una pubblicazione ridotta della stessa a mero fine informativo/dimostrativo.
2. La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza:
 - della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico;

- di argomenti di carattere logico-cognitivo (30% dei quesiti), anche mediante la somministrazione di quesiti relativi a grafici e diagrammi;
- di argomenti di attualità, di cittadinanza e costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica compresa aritmetica, algebra e geometria (20% dei quesiti).

Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le seguenti disposizioni:

a. Adempimenti della commissione esaminatrice:

prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

La commissione prepara tre questionari per la prova scritta. Tali questionari sono segreti, elaborati con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta dei questionari da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti;

b. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte:

l'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer, di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici in generale.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti, nonché delle disposizioni impartite dalla commissione esaminatrice, è escluso dal concorso.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

3. Il punteggio massimo che la commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 70 punti, attribuendo 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata; il candidato che consegnerà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo.

Art. 10

Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese

I concorrenti risultati idonei alla prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive saranno sottoposti nella medesima giornata all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La relativa prova, la cui durata verrà fissata dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a), e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa, consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.

La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente art. 9: l'inosservanza di dette prescrizioni, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporterà l'esclusione dalla prova.

Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Il punteggio così conseguito verrà

sommato al punteggio conseguito nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente art. 9.

Al termine di entrambe le prove ed esclusivamente per i concorrenti risultati idonei alla prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive verrà formato un elenco, a cura della commissione esaminatrice, con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla fase successiva.

L'esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della successiva prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché il calendario degli ammessi alla fase successiva, saranno resi noti indicativamente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati.

I primi 1120 candidati idonei secondo l'ordine del suddetto elenco e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 1120° candidato saranno convocati per sostenere le prove di verifica dell'efficienza fisica.

Art. 11

Prove di verifica dell'efficienza fisica

1. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinerà l'esclusione dal concorso. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nell'allegato N.
2. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La mancata consegna della documentazione in originale ovvero in copia resa conforme comporterà l'esclusione dal concorso.
3. I candidati i quali, immediatamente prima dell'inizio o durante l'esecuzione delle prove di efficienza fisica, si infortunano o contraggono patologie di lieve entità che non consentono lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla predetta commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.

Al di fuori dei casi summenzionati non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell'efficienza fisica.

4. I concorrenti i quali, nei casi di cui al precedente comma 3, otterranno dalla competente commissione l'autorizzazione al differimento delle prove, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.

I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa d'indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciari e, pertanto, esclusi dal concorso, senza la possibilità che venga considerata alcuna ragione di assenza, ivi incluso il caso di assenze imputabili a cause di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Di conseguenza non saranno previste ulteriori riconvocazioni.

L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sarà comunicato seduta stante.

Art. 12

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti idonei ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti, a cura della competente commissione, ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Allievo Maresciallo dell'Esercito. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo articolo 15.
2. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, nonché dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.
3. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 - "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche".
4. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà cura del concorrente produrre anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

La commissione, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall'interessato di cui al successivo articolo 15, prima di eseguire la visita medica generale disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- cardiologico con ECG;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
- psicologico e psichiatrico;
- analisi del sangue concernente:
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (GOT-GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - gamma GT;
 - dosaggio del G6PD.

La commissione procederà, inoltre:

- alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
 - agli accertamenti di laboratorio volti alla verifica dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
 - alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
5. I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale e della aggiornata documentazione di cui all’art. 15, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti:
- verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - verifica dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
6. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti: seduta stante, salvo i casi di rinvio di cui al presente articolo, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
 - “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell’inidoneità.
- Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 saranno giudicati “idonei” i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
- Per la caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai

sensi dell'art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando.

Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:

- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
- positività degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia);
- imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.

La commissione giudicherà altresì inidoneo, seduta stante, il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf). I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risulteranno affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, che non necessitano di interventi chirurgici, per le quali è scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 13. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica, saranno giudicati "inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di idoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, senza la possibilità che venga considerata alcuna ragione di assenza, ivi incluso il caso di assenze imputabili a cause di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7.

8. Le concorrenti in stato di gravidanza, non potendo essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, saranno ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se lo stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione saranno avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo e sarà comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario. L'accertamento psico-fisico avrà luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica, pertanto eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

All'accertamento dell'idoneità attitudinale saranno ammessi i candidati giudicati idonei agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e, con riserva, coloro riconosciuti nelle condizioni di cui al precedente art. 12, comma 7 del bando. Gli ammessi saranno sottoposti a cura della competente commissione all'accertamento dell'idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test e questionario informativo. Detto accertamento, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualità di Allievo Maresciallo dell'Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella relativa direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

Poiché l'espletamento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale è previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 2, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio.

Art. 14

Tirocinio

1. Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la commissione esaminatrice iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti articoli in un elenco formato secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta per la verifica della conoscenza della lingua inglese e nelle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. Secondo l'ordine di tale elenco saranno ammessi al tirocinio i primi 270 concorrenti e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentosettantesimo candidato. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni calendariali di frequenza, secondo l'ordine della graduatoria.
Le informazioni concernenti i capi di arredo e di vestizione da portare al seguito (vademecum e informazioni utili) saranno rese note nel sito internet www.esercito.difesa.it e www.difesa.it.
3. I citati concorrenti saranno convocati presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito per essere sottoposti al tirocinio, che si svolgerà a cura della competente commissione di cui all'art. 8, lett. e).
4. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di tale documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dal tirocinio. Qualora all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà delle competenti commissioni inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneità medesima.
5. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando lo compiono:
 - a) se provenienti dalla vita civile, in qualità di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore al periodo della prova in argomento;

- b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati, contraendo, previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni.
6. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso la Scuola per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
I candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione di cui al successivo articolo 15 del presente bando.
7. Durante la permanenza presso il suddetto istituto di formazione, i concorrenti:
- dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste per gli Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;
 - effettueranno il programma di attività per la futura nomina a Marescialli in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano;
 - non potranno partecipare contestualmente ad altri concorsi.
 - fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio.
8. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro i quali:
- non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi di seguito indicati;
 - rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie di seguito indicate;
 - matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato –anche se presente in Istituto– non abbia preso parte a tutte le attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
 - risulteranno destinatari della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione di corpo dovrà derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione Generale per il Personale Militare, affinché la procedura stessa possa essere definita in tempi compatibili con il termine del tirocinio.
10. I frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice, a prove e accertamenti per essere valutati nelle aree e secondo le modalità indicate nelle tabelle in allegato O.

Art. 15

Documentazione da presentare per l'ammissione alle prove di verifica dell'efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e al Tirocinio

- I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di verifica dell'efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
 - certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata autorizzato secondo le

normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;

- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, IGG-IGM, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato del test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test interferon gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al microbatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test (test interferon-gamma).

I concorrenti di sesso femminile, prima dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica, dovranno altresì esibire:

- referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica;
- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

L'accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte alle prove di verifica dell'efficienza fisica e comporterà quanto previsto all'art. 12, comma 8 del bando.

I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento sanitario rinvenibile negli allegati – firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori – compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura prevista all'articolo 4 del bando.

2. I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito nell'ambito di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.

3. I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.

Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, dichiarazione di consenso per indagini radiologiche, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, rinvenibili tra gli allegati al bando.

4. I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare:

- una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,

integri o modificati quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.

Art. 16

Titoli di merito

1. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli:
 - dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - documentati, mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la data di acquisizione del titolo e l'Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti dovranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, valuterà per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di merito riportati in allegato P.
3. Per l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a) e b) del medesimo allegato P, la commissione esaminatrice terrà conto dei periodi di servizio svolti e riportati nell'apposita scheda di sintesi (precedentemente compilata con le modalità e le note in essa indicate). Se nel predetto documento sono stati inseriti i Mod. C (mancata redazione di documentazione caratteristica), la commissione esaminatrice considererà valida la qualifica, riferita al documento caratteristico precedente ovvero a quello successivo nel caso in cui il periodo relativo alla mancata redazione sia il primo documento compilato nei confronti dell'interessato. Non saranno conteggiati nel periodo complessivo di servizio prestato i Mod. C redatti per fine del servizio dell'interessato dovuta ad assenza determinata da infermità (malattia, ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che siano riferiti a un periodo di tempo durante il quale risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non abbia prestato alcun servizio.
4. La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale valuterà i titoli di merito provvedendo a redigere un'apposita scheda di valutazione per ogni concorrente.

Art. 17

Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica tra i punteggi conseguiti dai candidati nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica dell'efficienza fisica, nel tirocinio e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la stessa commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente art 1, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza nell'ordine di seguito indicato:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) minore età anagrafica.

Tali titoli saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati.

3. La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.

Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nella graduatoria finale di merito.

4. Il Decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso sarà pubblicato nell'area pubblica del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, e dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale InPA, contenente il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate all'art. 5 del bando.

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 18

Documentazione amministrativa

1. I candidati dichiarati vincitori riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5 e dovranno presentare alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
 - 1) il godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il Servizio S.S.N.
2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
 - a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Art. 19

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli Allievi saranno tenuti a frequentare i medesimi, a richiesta del competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. terminate le fasi concorsuali la Scuola invierà alla Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualità di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di maturità, con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione.
5. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.

Art. 20

Ammissione dei vincitori all'istituto di formazione

1. La Direzione Generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione nell'area privata del portale della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso la citata Scuola nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati alla Direzione Generale entro le 24 ore successive alla data di convocazione, secondo le modalità stabilite al precedente art. 5. La Direzione Generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5.
A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione del decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie redatte dalla commissione esaminatrice e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. In tale periodo, i concorrenti continueranno a essere soggetti alla ferma di cui al precedente art. 14, comma 6.
3. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'allegato Q al presente

bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

4. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario della citata Scuola. I candidati riscontrati "inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneità fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positività del test non si procederà alla visita medica di incorporamento e l'interessata sarà sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Al termine dell'impedimento, l'interessata sarà convocata al primo corso utile e, previa idoneità alla suddetta visita medica di incorporamento, sarà ammessa alla frequenza del corso stesso.
5. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 12, comma 8, saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
7. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi Allievi Marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
8. Ai sensi dell'art. 761 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di scadenza di quella precedentemente sottoscritta.
9. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attività didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facoltà di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
10. Agli Allievi Marescialli, nonché agli idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
11. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo. I Volontari in Ferma Prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma

prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla “Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata”.

Il personale sottoposto –secondo i rispettivi ordinamenti– a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

12. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati d’ufficio nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo trascorso presso la scuola sarà computato nell’anzianità di grado.

Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso può essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e destinato, previa sottoscrizione di assenso secondo le modalità della sopracitata Direttiva, ai Reparti/Enti di provenienza, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale personale è reintegrato –con provvedimento del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare– nel grado precedentemente rivestito e il periodo trascorso in qualità di Allievo presso il relativo Istituto di formazione a cui ha avuto accesso è computato nella ferma o rafferma.

Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.

Art. 21

Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento del Direttore Generale o autorità da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186, è l’Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito della presente procedura di reclutamento e per l’eventuale instaurazione del

rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;

- b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
- c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 sexies e septies del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
- d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*;
- h) l'informativa di cui all'allegato Q, relativa al trattamento dei dati personali, è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: www.concorsi.difesa.it.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale inPA e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO	INTERESSATI
Allegato A - VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI DI APPARTENENZA	Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio
Allegato B - FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI E DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA	Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio
Allegato C - FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI	Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC) per i concorrenti militari in congedo
Allegato D - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI	Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio. Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC) per i concorrenti militari in congedo
Allegato E - RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Tutti i concorrenti
Allegato F - ATTO DI ASSENSO PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE- DICHIARAZIONE CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE	Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
Allegato G - VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Tutti i concorrenti
Allegato H - DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'EFFETTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI - DICHIARAZIONE CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE	Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica dell'efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale
Allegato I - CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA	Tutti i concorrenti ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale
Allegato L - DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE	Tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD
Allegato M - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445	Tutti i concorrenti
Allegato N - PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA	Tutti i concorrenti ammessi alla prova
Allegato O - PROVE DA SVOLGERE DURANTE IL TIROCINIO	Tutti i concorrenti ammessi alla prova
Allegato P - TABELLA TITOLI DI MERITO	Tutti i concorrenti
Allegato Q - DICHIARAZIONE POSSESSO ALTRA CITTADINANZA	Tutti i concorrenti vincitori e ammessi al corso
Allegato R - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	Tutti i concorrenti

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI DI APPARTENENZA

(Timbro lineare dell'Ente/Comando)

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _____ ,
n. telefono centralino (militare) _____ , (civile) _____ .
indirizzo _____ .


Dichiaro che il militare (grado) _____ (cognome) _____
(nome) _____ , nato il _____ , a _____
(Pr. _____), in servizio presso questo Ente/Comando dal _____ ,

partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito risulta non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (1):

- ha superato il giorno di compimento del 28° anno di età (2);
- ha riportato la qualifica di _____ (4), inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio di servizio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni (3);
- ha in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
- ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (3);
- ha riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni (3);
- non ha conseguito al termine dell'anno scolastico 2024–2025 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

- è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione;
- è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

_____, _____
(luogo) (data)



(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:

- (1) barrare la casella che interessa;
- (2) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- (3) trasmettere la documentazione comprovante;
- (4) indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”

TITOLI DI PREFERENZA

- non è in possesso dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 17 del bando.
- è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 17 del bando.

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all'articolo 6, comma 2., lett. a), numero 4) del bando di concorso

Presidente
(Grado, Nome e Cognome)

1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

(firma del Comandante dell'Ente o suo delegato)

(luogo) (data)

Note:

- (1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
- (2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico. In caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall'Allegato D del presente bando di concorso.
- (3) indicare la tipologia, ovvero i documenti che hanno valenza ai fini dell'eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto dal bando di concorso.
- (4) indicare l'Ente/Istituto che ha rilasciato i brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili.



MINISTERO DELLA DIFESA

(1) _____

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA

Il _____ sottoscritto _____ (2)

..... –
candidato al concorso..... –
dichiara che dal al (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la propria scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna di cui all'art..... comma..... del bando di concorso.

Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la regolarità e completezza delle voci inserite nella propria scheda di sintesi, accertando che la scheda medesima è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di compilazione.

Luogo..... li

Il (2)

Per ricevuta

Il (3)

(1) – Comando/Ente/Reparto competente.

(2) – Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato.

(3) – Firma del Comandante o suo delegato.

FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI
(MILITARI IN CONGEDO)

(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO PER GLI UFFICI
DOCUMENTALI/CENTRI DOCUMENTALI (UDOC/CEDOC),

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

(cognome)

(nome)

(data di nascita)

in congedo dal _____ con il grado _____

F.A. _____

partecipante al concorso pubblico per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) di 140 Allievi
Marescialli dell'Esercito italiano

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

documento (1)	dal	al	Ente/Reparto	giudizio riportato/motiv o della compilazione (2)

BREVETTI, ABILITAZIONI, CORSI FREQUENTATI

tipologia (3)	data di conferimento/conseguim ento o di frequenza corsi (4)	F.A./altro	Ente / Istituto /altro (5)

Note:

- (1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
- (2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall'Allegato D del presente bando di concorso;
- (3) indicare la tipologia: indicare esclusivamente le tipologie di documenti che hanno valenza ai fini dell'eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto nel bando di concorso. Per esempio, non indicare... corso di pittura, ecc;
- (4) indicare la data in cui è stato conseguito quanto indicato nella tipologia. In caso di corsi frequentati indicare la data di inizio e di fine corso;
- (5) indicare la struttura che ha rilasciato i brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;

TITOLI DI PREFERENZA

- non è in possesso dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 17 del bando.
- è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 17 del bando.

firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all'articolo 6, comma 2., lett. b), numero 1) del bando di concorso

Presidente
(Grado, Nome e Cognome)

1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

(firma del Comandante dell'Ente o suo delegato)

(luogo)

, _____
(data)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI

1. GENERALITÀ

I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni:

- il nome utente (username) da utilizzare per l'accesso alla scrivania dedicata;
- un link per accedere alla pagina del concorso contenente l'elenco dei candidati effettivi al Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi.

Accedendo alla pagina concorsuale il sistema informatico centrale chiederà l'inserimento delle credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali.

Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all'area dedicata dovrà:

- selezionare la cartella presente;
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi e attestazione dei requisiti che risulta nello stato di compilazione "da compilare";
- tramite il menu contestuale "EDR" in alto nella pagina, selezionare la voce "Apri" per accedere alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di sintesi, da compilare **esclusivamente on-line**, riproduce le informazioni richieste negli allegati B (per il personale in servizio) e C (per il personale in congedo). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi potrà essere compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in "bozza";
- compilata l'ultima pagina del modulo e selezionato il tasto "invia" si considera conclusa la fase di compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione "in acquisizione".

Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:

- nelle more dell'acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite il pulsante "Recupera Ricevuta" presente nel menu contestuale "EDR";
- stampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata e successivamente dal Comandante dell'Ente e se trattasi di personale in servizio, porla in visione per 3 giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la dichiarazione di completezza;
- scansionare la scheda firmata, comprensiva della relativa dichiarazione di completezza;
- accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata tramite il pulsante "carica allegato";
- verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda di sintesi constatando che lo stato di compilazione riporti la voce "concluso".

La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione Generale per il Personale Militare (r1d1s4@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter autorizzare l'integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la documentazione probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione, salvo comprovati motivi tecnici.

2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA DI SINTESI (per il personale in servizio e per il personale in congedo)

(1) Documentazione caratteristica:

(a) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;

(b) Giudizio/qualifica finale:

indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener conto della seguente tabella di comparazione:

	ECCELLENTE	SUPERIORE ALLA MEDIA	NELLA MEDIA	INFERIORE ALLA MEDIA	INSUFFICIENTE
Giudizio finale del rapporto informativo	- Pregevole - Ottimo - Altissimo - Elevato	- Molto buono - Notevole - Buono	- Discreto - Più che sufficiente - Sufficiente - Positivo - Soddisfacente - Normale - Regolare	- Mediocre - Carente - Discontinuo - Scarso	- Pessimo - Inaffidabile

Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo dell'assenza dal servizio e l'eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di servizio e allegare la documentazione probatoria;

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

AL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO

PE: centro_selezione@esercito.difesa.it - PEC: centro_selezione@postacert.difesa.it

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 28° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE (ART. 9) SVOLTA IL ___/___/___;
- PROVA DELLA CONOSCENZA LINGUA INGLESE (ART 10) SVOLTA IL ___/___/___;
- PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 11) SVOLTE IL ___/___/___;
- ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 12) SVOLTI IL ___/___/___;
- ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 13) SVOLTO IL ___/___/___;
- VALUTAZIONE TITOLI (ART. 16).

CHIEDE

DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE:

- l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
- di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

per la seguente motivazione:

DICHIARA

di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
_____	_____

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell'interessato.

IL PRESENTE MODULO È RINVENIBILE NELLA PAGINA DEDICATA AL CONCORSO NEL PORTALE DEI CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
(Art. 2 e art. 4 del bando)

I/il sottoscritti/o (2) _____,
in qualità di (3) _____,
del minore (4) _____, per assecondare l'inclinazione del
succitato minore, esprimono/esprime il proprio consenso affinché:

- partecipi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025–2027) per Allievi Marescialli dell'Esercito italiano;
- possa essere sottoposto alle prove fisiche ed agli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti dal concorso;
- possa contrarre, in caso di ammissione al corso, l'arruolamento volontario con la ferma stabilita all'articolo 20, comma 4 del bando.

Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.

_____, _____
(luogo) (data)

i/il dichiaranti/e (5)

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:

- (1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
- (2) cognome, nome e data di nascita dei dichiaranti;
- (3) genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore;
- (4) cognome, nome e data di nascita del concorrente;
- (5) firma dei/del dichiaranti/e.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE PER CONCORRENTI
MINORENNI

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (per esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____ e
_____, padre/madre/genitori/tutore di
_____, nato a _____, prov. di
_____, il ___/___/____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti
biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo
sia sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e
dei rischi connessi all'esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale)

^^^^^^^^^^^^

NOTA:

- (1) tale dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai concorrenti minorenni per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf, esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Nell'oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: “variazioni domanda 28° CAM EI”.

Saranno prese in considerazione esclusivamente variazioni e/o integrazioni previste all'art. 5, comma 2 e non verranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno scolastico 2024/2025 relativamente al voto conseguito.

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____,
a _____ (Pr. ____) e residente a _____ (Pr.) in
via _____

candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) di n° 140 Allievi Marescialli dell'Esercito italiano, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (1), dichiara di voler apportare le seguenti variazioni/integrazioni (2):

<input type="checkbox"/> anagrafica	— —
<input type="checkbox"/> dichiarazioni	— —
<input type="checkbox"/> posizione militare	— —

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile del dichiarante)

Note:

- (1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
- (2) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda l'anno di nascita, riportare nella casella corrispondente all'anagrafica la seguente dicitura: correggere 1994 con 1993).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'EFFETTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI

All'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica il concorrente dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto _____, nato il _____,
a _____ (Pr. _____), informato dal Presidente della Commissione
per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica (o dall'ufficiale medico suo delegato
_____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,

dichiara:

- di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall'ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica previsti nel protocollo;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto, dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della predetta "Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare", informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale.

I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare allegata al Decreto Interministeriale Difesa-Salute 16 maggio 2018 ed eventuali integrazioni.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (per esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)

(art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____, nato a _____, prov. di _____, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

Il dichiarante

(firma leggibile del concorrente)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____, padre/madre/genitori/tutore di _____, nato a _____, prov. di _____, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo sia sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

^^^^^^^^^^^^^^

NOTA:

- (1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che, all'atto degli stessi, siano maggiorenni;
- (2) tale dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai concorrenti minorenni per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ (____), il _____
 residente a _____ (____) in via _____ n. _____
 codicefiscale _____
 identificato mediante documento d'identità tipo _____ n. _____
 rilasciato il _____ da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE

(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Gravi intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, c.1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età".

(luogo)

(data)

_____ firma interessato

(o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

_____ Il medico

_____ (timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ () in via _____
codice fiscale _____
documento d'identità n° _____ rilasciato in data _____ da _____
Ente di appartenenza (solo per militari in servizio) _____

DICHIARA:

- di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
- di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
- di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso dell'accertamento sanitario eseguito in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

Il sottoscritto _____,
nato il _____, a _____ prov. (____)
e residente a _____ prov. (____),
in via _____, n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

a) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati (**nel caso di titoli di merito diversi dal diploma, specificare l'ente che lo ha rilasciato con indicazione della relativa sede**), allegata in copia alla presente dichiarazione, è conforme agli originali:

b) di aver conseguito il seguente titolo di studio (2) _____ presso l'Istituto _____ con la votazione di _____/100^{mi}.

c) di essermi arruolato nell'Esercito in data _____;

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui all'articolo 17 del bando di concorso.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile del dichiarante)

Modalità di identificazione del dichiarante (3) _____

_____, _____
(luogo) (data)

(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)

Note:

(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale";

(2) per i soli candidati che conseguono il previsto titolo di studio nell'anno scolastico 2024/2025;

(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.

PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA

Per l'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati all'art. 15 e presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica e eventuale ulteriore abbigliamento sportivo (es. pantaloncini e maglietta). Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della competente commissione. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell'esecuzione di esercizi obbligatori e facoltativi. Il mancato raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di idoneità e, quindi, l'esclusione dal concorso, mentre il superamento di tali esercizi determinerà il giudizio d'idoneità con attribuzione di eventuale punteggio incrementale.

Il superamento degli esercizi facoltativi darà luogo all'attribuzione di un punteggio incrementale, mentre il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità in tali esercizi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Almeno un membro della suddetta commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il cronometrando delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato (non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nella seguente tabella, l'esecuzione della prova verrà interrotta.

Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da effettuare in sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell'idoneità e per l'attribuzione dei punteggi incrementali.

CANDIDATO DI SESSO MASCHILE			
ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
ESECUZIONE OBBLIGATORIA			
Corsa piana 3.000 metri	tempo massimo 16 minuti	0,025 punti per ogni secondo in meno (fino a un massimo di 200 secondi in meno)	5
Sollevamento ginocchia al petto	Minimo 15 sollevamenti Tempo massimo 1 minuto senza interruzioni	0,20 punti per ogni ulteriore sollevamento (fino a un massimo di 25 oltre al numero minimo)	5
Salto in alto	Altezza minima: 1,10 metri (massimo 2 tentativi per ogni altezza)	altezza m. 1,60: 5 punti altezza m. 1,50: 4 punti altezza m. 1,40: 3 punti altezza m. 1,30: 2 punti altezza m. 1,20: 1 punto	5
ESECUZIONE FACOLTATIVA			

Piegamenti sulle braccia	Minimo 16 piegamenti Tempo massimo: 1 minuto senza interruzioni	0,20 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 25 oltre al numero minimo)	5
Trazioni alla sbarra	Minimo 5 trazioni Tempo massimo: 1 minuto senza interruzioni	0,25 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 20 oltre al numero minimo)	5

CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
ESECUZIONE OBBLIGATORIA			
Corsa piana 3.000 metri	tempo massimo 18 minuti e 30 secondi	0,025 punti per ogni secondo in meno (fino a un massimo di 200 secondi in meno)	5
Sollevamento ginocchia al petto	Minimo 10 sollevamenti Tempo massimo 1 minuto senza interruzioni	0,25 punti per ogni ulteriore sollevamento (fino a un massimo di 20 oltre al numero minimo)	5
Salto in alto	Altezza minima: 1,00 metro (massimo 2 tentativi per ogni altezza)	altezza m. 1,50: 5 punti altezza m. 1,40: 4 punti altezza m. 1,30: 3 punti altezza m. 1,20: 2 punti altezza m. 1,10: 1 punto	5
ESECUZIONE FACOLTATIVA			
Piegamenti sulle braccia	Minimo 10 piegamenti Tempo massimo: 1 minuto senza interruzioni	0,25 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 20 oltre al numero minimo)	5
Trazioni alla sbarra	Minimo 3 trazioni Tempo massimo: 1 minuto senza interruzioni	0,5 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 10 oltre al numero minimo)	5

A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente commissione personale sanitario (Medico/Infermiere/Operatore Logistico di Sanità) e una autoambulanza.

In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l'intervento del 118.

Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in appositi filmati, visualizzabili sul sito internet dell'Esercito o sul canale dell'Esercito sulla piattaforma *Youtube*– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della preposta commissione.

I candidati i quali, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio Sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il

decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.

Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.

Il superamento degli esercizi potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.

Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.

Prima dell'effettuazione delle prove tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.

Qualora un concorrente si presenti sprovvisto del suddetto certificato, egli non potrà essere sottoposto alle prove di efficienza fisica; potrà essere rinviato a data successiva esclusivamente entro la stessa sessione programmata per le prove. Qualora ciò non sia possibile, o all'atto della nuova convocazione risulti ancora sprovvisto della certificazione, sarà escluso dal concorso.

I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.

In particolare, in caso di gravidanza il candidato non potrà essere ammesso allo svolgimento delle prove.

Corsa piana 3.000 metri

Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 3.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

Sarà cronometrato il tempo impiegato.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo *start* del cronometro, il concorrente dovrà percorrere la distanza di 3.000 metri.

Piegamenti sulle braccia (prova facoltativa)

Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.

La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo. L'unico contatto consentito con il terreno è con mani e piedi.

Il concorrente dovrà iniziare la prova a braccia distese con mani poggiate sul suolo, distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle con la punta dei piedi in appoggio a terra. Il corpo è sollevato e disteso.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo *start* del cronometro, il concorrente dovrà iniziare ad eseguire i piegamenti.

Al fine di ritenere il piegamento valido, il concorrente dovrà:

- partire da braccia completamente distese;
- arrivare a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto);
- ridistendere completamente le braccia.

Il conteggio del piegamento avverrà ogni volta che il corpo ritorna in posizione a braccia distese.

Il piegamento non è considerato valido se durante l'intero movimento il corpo non rimane sempre disteso/si piega al bacino.

Appoggiare a terra una qualsiasi parte del corpo diversa da mani e punta dei piedi (es. ginocchia, ecc.), durante l'esecuzione della prova, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver appoggiato tale parte a terra.

Sollevamento ginocchia al petto

Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.

Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta sotto la sbarra.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo (leggermente superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso, rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese.

Al fine di ritenere il sollevamento valido, il concorrente dovrà:

- sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache;
- distendere nuovamente le gambe, tornando alla posizione iniziale.

Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza.

Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito.

Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne l'impugnatura, sia all'inizio della prova sia durante l'esecuzione della stessa, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.

Salto in alto

Il concorrente dovrà eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (quale il superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga effettuato su un solo piede di appoggio.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà effettuare un salto:

- maggiore o uguale a un'altezza minima di 1,10 metri, se di sesso maschile;
- maggiore o uguale a un'altezza minima di 1 metro, se di sesso femminile.

Trazioni alla sbarra (prova facoltativa)

Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.

Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte all'attrezzo ginnico della sbarra.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo (leggermente superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso, rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese.

Al fine di ritenere la trazione valida, il concorrente dovrà:

- sollevare il proprio corpo fino ad oltrepassare la sbarra con il mento;
- tornare alla posizione iniziale a braccia completamente distese.

Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra.

Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito.

Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne l'impugnatura, sia all'inizio della prova sia durante l'esecuzione della stessa, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.

PROVE DA SVOLGERE DURANTE IL TIROCINIO

Aree di valutazione

- capacità e resistenza fisica (CRF);
- rilevamento comportamentale (RC);
- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
- idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS).

Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla citata Commissione incaricata della valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio.

In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:

$$RG = \frac{CRF+RC+IP+IAAS}{4}$$

4

TABELLE DI VALUTAZIONE.

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE				
VOTO	CORSA PIANA (CP) metri 3000	SOLLEVAMENTO GINOCCHIA AL PETTO (SG)	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA (PB)	SALTO DALL'ALTO SU TELO TONDO metri 4 (ST)
30	inferiore a 10'16"	superiore a 25	superiore a 45	Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il 3° invito. La mancata esecuzione del salto comporterà un decremento di 2 punti sul voto complessivo in capacità e resistenza fisica
29	tra 10'16" e 10'25"	25	45 - 43	
28	tra 10'26" e 10'35"	24 - 20	42 - 40	
27	tra 10'36" e 10'45"	19 - 18	39 - 37	
26	tra 10'46" e 11'	17 - 16	36 - 35	
25	tra 11'01" e 11'15"	15 - 14	34 - 33	
24	tra 11'16" e 11'30"	13 - 12	32 - 31	
23	tra 11'31" e 11'45"	11 - 10	30 - 29	
22	tra 11'46" e 12'	9	28 - 27	
21	tra 12'01" e 12'30"	8	26 - 25	
20	tra 12'31" e 13'	7	24 - 23	
19	tra 13'01" e 13'30"	6	22 - 21	
18	tra 13'31" e 14'	5	20	
17	tra 14'01" e 15'	4	19 - 17	

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE				
VOTO	CORSA PIANA (CP) metri 3000	SOLLEVAMENTO GINOCCHIA AL PETTO (SG)	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA (PB)	SALTO DALL'ALTO SU TELO TONDO metri 4 (ST)
16	tra 15'01" e 15'30"	3 - 2	16 - 14	
15	tra 15'31" e 16'	1	13 - 11	
14	superiore a 16'01"	0	inferiore a 11	

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE				
VOTO	CORSA PIANA (CP) metri 3000	SOLLEVAMENTO GINOCCHIA AL PETTO (SG)	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA (PB)	SALTO DALL'ALTO SUL TELO TONDO metri 4(ST)
30	inferiore a 11'45"	superiore a 20	superiore a 39	<p>Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il 3° invito.</p> <p>La mancata esecuzione del salto comporterà un decremento di 2 punti sul voto complessivo in capacità e resistenza fisica.</p>
29	tra 11'46" e 11'55"	20	39 - 38	
28	tra 11'56" e 12'10"	19 - 18	37 - 36	
27	tra 12'11" e 12'20"	17 - 16	35 - 34	
26	tra 12'21" e 12'30"	15 - 14	33 - 32	
25	tra 12'31" e 12'40"	13 - 12	31 - 30	
24	tra 12'41" e 12'50"	11 - 10	29 - 27	
23	tra 12'51" e 13'10"	9	26 - 25	
22	tra 13'11" e 13'25"	8	24 - 23	
21	tra 13'26" e 13'50"	7	22 - 21	
20	tra 13'51" e 14'10"	6	20 - 19	
19	tra 14'11" e 14'40"	5	18 - 17	
18	tra 14'41" e 15'15"	4	16	
17	tra 15'16" e 16'	3	15 - 14	
16	tra 16'01" e 17'10"	2	13 - 12	
15	tra 17'11" e 18'10"	1	11 - 10	

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE				
VOTO	CORSA PIANA (CP) metri 3000	SOLLEVAMENTO GINOCCHIA AL PETTO (SG)	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA (PB)	SALTO DALL'ALTO SUL TELO TONDO metri 4(ST)
14	superiore a 18'11"	0	inferiore a 10	

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità e resistenza fisica se la somma tra la valutazione del salto dall'alto sul telo tondo (ST) da metri 4 (dove ST è uguale a 0 ovvero -2) e la media dei voti conseguiti nella corsa piana di metri 3000 (CP), nei sollevamenti ginocchia al petto (SG) e nei piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30.

$$CFR = \frac{(CP+SG+PB)}{3} + ST$$

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)			
VOTO	ASPETTO ESTERIORE E CORRETTEZZA FORMALE (AECF)	RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE RISORSE (VR)	VALUTAZIONE ATTITUDINALE DINAMICA (VAD)
30	La Commissione esaminatrice individuerà, prima dell'inizio del tirocinio, gli specifici criteri di valutazione necessari per l'attribuzione del punteggio da 14 a 30, che saranno resi noti ai concorrenti il primo giorno di tirocinio.		
29			
28			
27			
26			
25			
24			
23			
22			
21			
20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			

Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei voti conseguiti nell'aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale o superiore a 18/30.

$$RC = \frac{(AE+VR+VAD)}{3}$$

Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito con l'apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica.

IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS)

L'idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo svolgimento di un test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti:

- topografia;
- regolamenti;
- armi.

Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno determinati dalla competente Commissione, nel corso di apposita riunione preliminare.

Il frequentatore sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale o superiore a 18/30.

RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO	ADDESTRAMENTO INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO (AIC)	LEZIONE DI TIRO CON ARMA INDIVIDUALE (LT) (1) (2)	ISTRUZIONE FORMALE (IF)	
30	La commissione esaminatrice individuerà e renderà noti, prima dell'inizio del tirocinio, gli specifici aspetti di valutazione necessari per l'attribuzione del punteggio da 14 a 30.	100 – 97	La commissione esaminatrice individuerà, prima dell'inizio del tirocinio, gli specifici aspetti di valutazione necessari per l'attribuzione del punteggio da 14 a 30. Detti criteri saranno resi noti, ai concorrenti, il primo giorno di tirocinio.	
29				
28				
27		96 - 91		
26				
25				
24				
23		90 - 75		
22		74 - 61		
21				
20				
19				
18				60
17				59 – 50
16	49 - 40			
15	39 - 30			
14	inferiore a 30			

(1)percentuale di colpi in sagoma;

(2)il voto nell'ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:

- padronanza della tecnica di puntamento;
- distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
- corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro.

Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media dei voti conseguiti nell'addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di tiro con arma individuale (LT) e nell'istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30.

$$IP = \frac{AIC+LT+IF}{3}$$

Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando che saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area un punteggio non inferiore a 18/30.

TABELLA TITOLI DI MERITO

<p>a) prestare servizio o aver prestato servizio in qualità di Ufficiale di complemento o in ferma prefissata dell'Esercito italiano e aver riportato durante il servizio qualifiche non inferiori a "nella media" o giudizio corrispondente:</p>	<p>- 0,1 punto/anno di servizio complessivamente prestato o frazione superiore a 6 mesi (in caso di giudizio "nella media" o giudizio equiparato desunto dalla documentazione valutativa, scheda valutativa o rapporto informativo); - 2 punti/anno di servizio complessivamente prestato o frazione superiore a 6 mesi (in caso di giudizio non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equiparato desunto dalla documentazione valutativa, scheda valutativa o rapporto informativo);</p>	<p>punteggio massimo attribuibile 4 punti</p>	<p>punteggio massimo attribuibile 4 punti</p>	
<p>b) prestare servizio o aver prestato servizio in qualità di Volontario in ferma o rafferma dell'Esercito italiano e aver riportato durante il servizio qualifiche non inferiori a "nella media" o giudizio corrispondente:</p>	<p>- 0,1 punto/anno di servizio complessivamente prestato o frazione superiore a 6 mesi (in caso di giudizio "nella media" o giudizio equiparato desunto dalla documentazione valutativa, scheda valutativa o rapporto informativo); - 1 punto/anno di servizio complessivamente prestato o frazione superiore a 6 mesi (in caso di giudizio non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equiparato desunto dalla documentazione valutativa, scheda valutativa o rapporto informativo);</p>	<p>punteggio massimo attribuibile 4 punti</p>	<p>punteggio massimo attribuibile 4 punti</p>	<p>punteggio massimo attribuibile 10 punti</p>
<p>c) Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), con valutazione: - da 60/100 a 69/100: punti 0,5; - da 70/100 a 79/100: punti 1; - da 80/100 a 89/100: punti 1,5; - da 90/100 a 100/100: punti 2.</p>		<p>Punteggio massimo attribuibile 2 punti</p>		
<p>d) essere in possesso della laurea in scienze motorie, diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo universitario equipollente, diploma o attestato di maestro dello sport rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano al termine di un corso di durata triennale.</p>		<p>3 punti</p>		
<p>e) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica presso le Scuole militari dell'Esercito.</p>		<p>1 punto</p>		

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO UFFICIALE IN FERMA
PREFISSATA DELL'ESERCITO.

(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____ (prov. _____), il
_____;

residente a _____ (prov.
_____),

in via/piazza _____, c.a.p.
_____;

Sesso _____, codice fiscale _____, **consapevole delle**

conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____.

Località _____ e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del
candidato) (2)

NOTE:

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano
gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

(2) (2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione.
La firma non richiede l'autenticazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.concorsi.difesa.it/, nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: protocollo@gpdp.it - posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

-

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (*Codice Privacy novellato*) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a

un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.